

Allegato 1 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL “BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI”, di cui all’Allegato 1 della Deliberazione di Giunta regionale 484 del 18/03/2024

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027

Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.6.” Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL “BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI”, di cui all’Allegato 1 della Deliberazione di Giunta regionale 484 del 18/03/2024



Indice

FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO	3
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 2 "Oggetto"	3
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 3 "Beneficiari e requisiti soggettivi di ammissibilità"	4
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 4 "Durata"	5
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 5 "Contributo pubblico e regime di aiuti"	6
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 6 "Spese ammissibili"	7
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 7 "Spese non ammissibili"	10
INTEGRAZIONE SEZIONE ALLEGATI PARAGRAFO 8 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo e procedura di selezione"	11
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 12.4 "Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH"	13
INTEGRAZIONE PARAGRAFO 12.5 "Comunicazione di variazioni e richieste di proroga"	19
INTEGRAZIONE SEZIONE CASI REVOCA TOTALE PARAGRAFO 14 "Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate"	20
Elenco allegati.....	20
Allegato 1 A "INFORMATIVA INDICATORI"	21
Allegato 1 B "INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n.679/2016"	23

FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha come finalità quella di fornire integrazioni e modifiche all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 484 del 18/03/2024, con la quale è stato approvato il "Bando per lo sviluppo di incubatori e acceleratori".

Le integrazioni e modifiche vengono riportate facendo riferimento ai singoli paragrafi/sezioni del Bando, evidenziando le parti aggiuntive o riformulate in appositi riquadri.

Tutte le altre sezioni e/o paragrafi, qui non espressamente modificate o integrate, del "Bando per lo sviluppo di incubatori e acceleratori", di cui all'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta regionale 484 del 18/03/2024, rimangono confermate.

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 2 "Oggetto"

Le attività oggetto del presente Bando sono riconducibili a tre distinte SEZIONI, A, B e C, cui corrispondono le tre distinte SEZIONI A, B e C del piano dei costi, descritte nei successivi paragrafi, per quanto riguarda le relative spese.

SEZIONE A – ATTIVITA' DI PROMOZIONE - FACOLTATIVA

Nell'ambito della SEZIONE A i progetti possono prevedere attività di promozione realizzate al fine di individuare team/start-up da coinvolgere nei programmi di incubazione e/o accelerazione.

SEZIONE B – ATTIVITA' DI INCUBAZIONE E/O ACCELERAZIONE - OBBLIGATORIA

Nell'ambito della SEZIONE B i progetti dovranno prevedere l'erogazione di percorsi di incubazione e/o di accelerazione delle imprese sugli ambiti tematici della S3.

Il **programma di incubazione** dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 5 nuove START-UP/Professionisti

I percorsi di incubazione, della durata massima di 12 mesi, dovranno prevedere servizi come:

- accesso a desk, uffici o spazi di coworking;
- accompagnamento e tutoring;
- supporto al consolidamento del team;
- programmi di formazione e mentoring;
- consulenze specifiche dedicate al consolidamento del modello di business;
- attività di networking;

Il **programma di accelerazione** dovrà prevedere il Coinvolgimento di almeno 3 nuove START-UP

I percorsi di accelerazione, della durata massima di 6 mesi, dovranno prevedere servizi come:

- servizi di tutoring e mentoring;
- servizi professionali di consulenza strategica per la validazione e lo sviluppo del prodotto e del modello di business;

supporto al fundraising e all'approccio all'investimento;
supporto all'accesso al mercato;
networking e matchmaking con imprese e corporate;
supporto all'internazionalizzazione;

Per i programmi di incubazione, ai fini dell'erogazione del servizio si possono realizzare anche attività di pre-incubazione in favore di liberi professionisti (con partita iva).

La selezione delle imprese da includere nei percorsi di incubazione e/o accelerazione deve concludersi entro il 30.11.2024. Le start up da selezionare dovranno avere sede legale e/o operativa in Emilia- Romagna o prevederne l'apertura entro 2 mesi dalla data di accesso al programma di incubazione e/o accelerazione. Potranno essere inclusi anche team nei processi di incubazione, all'interno del Team dovrà essere incluso almeno un libero professionista (con partita iva).

Il coinvolgimento delle start up dovrà essere dimostrato entro il 30.11.2024 ed è condizione essenziale per l'erogazione del contributo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo verranno riconosciute al beneficiario solo le spese di promozione (SEZIONE A).

In sede di presentazione della domanda, nelle apposite schermate di Sfinge2020, il soggetto proponente dovrà indicare il numero delle start-up/professionisti che prevede di coinvolgere nei programmi di incubazione e/o accelerazione e indicare gli importi delle relative spese e contributo della SEZIONE B del piano dei costi, suddividendoli tra i due programmi, qualora siano previsti entrambi i programmi nel medesimo progetto.

In sede di rendicontazione, il soggetto beneficiario dovrà indicare il numero delle start-up/professionisti effettivamente coinvolti nei programmi di incubazione e/o accelerazione.

Nel caso in cui il numero delle start-up/professionisti effettivamente coinvolti sarà inferiore al numero indicato in sede di domanda e approvato, purchè venga rispettato il numero minimo, il relativo contributo approvato per ciascun programma di incubazione e/o accelerazione verrà riproporzionato rispetto al numero effettivo di start-up/professionisti coinvolti. Nel caso in cui il numero delle start-up/professionisti effettivamente coinvolti sarà superiore al numero indicato in sede di domanda e approvato, il contributo erogato non potrà essere superiore a quello approvato.

SEZIONE C – ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E ACQUISTI - FACOLTATIVA

Nell'ambito della SEZIONE C i progetti potranno prevedere interventi di adeguamento degli spazi e acquisto di attrezzature al fine del coinvolgimento di ulteriori start up.

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 3 “Beneficiari e requisiti soggettivi di ammissibilità”

Possono presentare una proposta progettuale i seguenti soggetti:

- Soggetti gestori di Incubatori e di acceleratori con sede in Emilia-Romagna
- Centri per l'Innovazione accreditati alla Rete Alta Tecnologia
- Soggetti Gestori dei tecnopoli della Regione Emilia-Romagna
- Enti Locali per interventi negli spazi dei Laboratori Aperti
- Università della Regione Emilia-Romagna

- Soggetti gestori di Incubatori e Acceleratori internazionali che dovranno costituire una nuova sede/unità operativa in Emilia-Romagna entro 30 gg dalla data di comunicazione di approvazione del progetto.

I progetti possono essere candidati da soggetti singoli, o da raggruppamenti da costituirsi in ATS entro 30 gg dalla data di comunicazione di approvazione del progetto.

I Soggetti proponenti possono candidare una sola domanda di contributo in qualità di “singolo soggetto proponente” o in qualità di “mandatario di raggruppamento in ATS”.

I soggetti proponenti sopracitati che si configurano come soggetti di diritto privato (imprese, consorzi o società consortili, fondazioni, associazioni) devono possedere, alla data della domanda, i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, ovvero (per le associazioni/fondazioni) avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica entro la data di presentazione della domanda;

2. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

3. non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;

4. avere la sede legale e/o unità operativa in cui si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna-

Sono escluse:

- le imprese agricole, individuate attraverso l'iscrizione nella apposita sezione speciale della camera di commercio dedicata alle imprese agricole;

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 4 “Durata”

I progetti avranno decorrenza dalla data di concessione del contributo sino al 31/12/2025.

I programmi di accelerazione e incubazione devono svolgersi entro tale arco temporale, così come pure tutte le altre attività eventualmente previste di promozione, di adeguamento degli spazi e acquisti, dovranno concludersi al massimo entro il 31/12/2025 salvo proroga.

I programmi di incubazione dovranno avere durata massima 12 mesi. I programmi di accelerazione dovranno avere durata massima di 6 mesi. I Soggetti beneficiari dovranno comunicare alla Regione la data inizio e fine prevista per l'erogazione dei servizi di incubazione e/o accelerazione entro il 30/11/2024 e dovranno comunicare, in sede di rendicontazione, la data di inizio e fine effettiva dell'erogazione dei servizi di incubazione e/o accelerazione. Le spese di promozione relative alla SEZIONE A devono essere

sostenute e quietanzate dalla data di concessione ed entro 2 mesi successivi al 30/11/2024 (data entro la quale devono essere individuate le start-up/professionisti da coinvolgere nei programmi di incubazione e/o accelerazione); le spese di cui alle SEZIONI B devono essere sostenute e quietanzate dalla data di concessione ed entro 2 mesi dalla data fine effettiva di erogazione dei rispettivi servizi di incubazione e/o accelerazione, se antecedente al 31/12/2025, data termine di conclusione massima delle attività, salvo proroga; le spese di cui alla SEZIONE C devono essere sostenute dalla data di concessione ed entro 2 mesi dalla data termine di conclusione attività massima del 31/12/2025, salvo proroga.

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 5 “Contributo pubblico e regime di aiuti”

Le risorse complessive assegnate al presente bando sono pari ad euro 1.500.000,00 per le spese di natura corrente (SEZIONE A e B) ed euro 500.000,00 per le spese per investimenti (SEZIONE C)

Il contributo è pari all'80% delle spese complessive ammesse (per ciascun progetto) suddivise nelle SEZIONI A, B e C di cui al successivo paragrafo “spese ammissibili”.

E' fatto divieto di cumulo del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura sulle medesime spese oggetto del contributo regionale, ad eccezione dei contributi sotto forma di garanzia concessi o da concedersi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e/o del Regolamento (UE) 2023/2831.

Le agevolazioni saranno concesse ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 DE MINIMIS.

Le agevolazioni relative alle spese di promozione (SEZIONE A) verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 “de minimis”, nel caso in cui il Soggetto Proponente (singolo o componente ATS) si configuri come soggetto di diritto privato. Per le altre tipologie di soggetti tali agevolazioni non si configurano come aiuto di stato.

Le agevolazioni relative a spese per servizi di incubazione/accelerazione, resi obbligatoriamente a titolo gratuito, (SEZIONE B) verranno concesse dalla Regione ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 “de minimis”, quali **aiuti indiretti** come definiti al paragrafo 4.3 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01). Infatti, le agevolazioni sulle suddette spese, sebbene concesse ai soggetti beneficiari, producono un vantaggio indiretto alle imprese oggetto dei servizi di accelerazione/incubazione. Pertanto, in caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato, tutti i soggetti beneficiari, sia pubblici che privati, sia singoli che componenti ATS, dovranno obbligatoriamente comunicare alla Regione tutti i dati necessari, al fine di poter procedere alla valorizzazione e registrazione, nel Registro Nazionale Aiuti, dell'agevolazione in favore di tutte le imprese coinvolte nei programmi di accelerazione/incubazione approvati. A tal fine entro il 30/11/2024, data entro la quale deve concludersi la selezione delle start-up/professionisti, i soggetti beneficiari devono comunicare alla Regione il numero delle start-up/professionisti effettivamente coinvolte/i nei programmi di incubazione e/o accelerazione, la data di inizio e fine di erogazione del servizio per i rispettivi programmi e, per ogni start-up/libero professionista coinvolto, occorrerà fornire tutti i dati quali ragione sociale start-up/nominativo libero professionista, codice fiscale,

indirizzo sede legale e sede operativa, codice ateco, fine esercizio finanziario, ecc.... L'importo dell'agevolazione a carico delle start-up/professionisti verrà calcolato dividendo il contributo totale ammesso per ciascun programma di incubazione e/o accelerazione per il numero delle start-up/professionisti indicati in domanda e approvati per ciascun programma di incubazione e/o accelerazione. L'importo così ottenuto rappresenta il valore che verrà registrato a carico della singola start-up/professionista coinvolta/o, se il numero effettivo coincide con il numero previsto e approvato. Se invece il numero effettivo è superiore a quello previsto e approvato, l'importo dell'agevolazione verrà calcolato dividendo il contributo totale ammesso per il programma di accelerazione e/o incubazione per il numero effettivo. Se il numero effettivo è inferiore a quello previsto e approvato, purchè venga rispettato il numero minimo, l'importo totale del contributo al beneficiario verrà riproporzionato in base al numero di start-up/professionisti effettivamente coinvolti. Una volta trasmessi i dati alla Regione, il soggetto beneficiario attenderà l'esito delle verifiche, che qualora positive, daranno origine ad un provvedimento di concessione specifico della Regione, comunicato alle start-up/professionisti selezionati ed ai beneficiari, contenente la quantificazione dell'aiuto di stato e il relativo COR. L'effettiva erogazione dei servizi dovrà avvenire solo successivamente al ricevimento della predetta comunicazione. Al termine del servizio per i programmi di incubazione e/o accelerazione il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare detta data termine alla Regione.

Le agevolazioni relative alle spese di investimento (SEZIONE C) verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 "de minimis", nel caso in cui le spese previste riguardano soggetti che si configurano come soggetti di diritto privato. Se le spese riguardano altre tipologie di soggetti, tali agevolazioni non si configurano come aiuti di stato.

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 6 "Spese ammissibili"

Le spese ammissibili sono suddivise in tre sezioni distinte, A, B e C. Solo le spese previste nella SEZIONE B sono obbligatorie. Pertanto, il soggetto proponente (nel caso in cui la domanda sia presentata dal singolo) o almeno uno dei componenti ATS (nel caso in cui la domanda sia presentata da ATS) dovrà obbligatoriamente prevedere attività di incubazione e/o accelerazione e di conseguenza valorizzare (in tutto o almeno in parte) le relative voci di spesa della SEZIONE B del piano dei costi. Le altre sezioni A e C, invece, possono essere o meno previste.

Il bando finanzia nello specifico:

SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE (spese correnti) - FACOLTATIVA

In questa sezione sono ammissibili:

Spese di personale:

Sono ammissibili i costi per spese di personale relative alle attività di promozione realizzate al fine di individuare team/start-up da coinvolgere nei programmi di incubazione e/o accelerazione:

- personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, co.co.co, occasionali, apprendistato

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui compenso venga corrisposto al collaboratore in forma periodica e prestabilita (cedolino/busta-paga), la rendicontazione avverrà tramite certificazione del costo lordo (distinto tra retribuzione base e oneri) del collaboratore, riportante il CUP di progetto ed il periodo a cui il costo lordo si riferisce

In caso di consorzi o società consortili o fondazioni potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione delle attività di promozione, purchè vi sia rimborso da parte del beneficiario della mera parte di compenso percepito dal dipendente. Non sono ammissibili sovraccosti da riconoscere a favore dei soci.

Sono inoltre ammissibili i costi per personale impiegato nelle attività di project management del progetto.

Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, pulizie ecc.), che possono essere inserite nelle spese generali.

Ai sensi dell'art. 55, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/1060, il costo orario del personale dipendente, ovvero il cui compenso viene corrisposto al collaboratore in forma periodica e prestabilita (busta-paga), dovrà essere calcolato dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.

Inoltre, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno solare non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Il costo orario determinato per una determinata risorsa rimane fisso per tutta la durata progettuale. Non sono ammesse variazioni per modifiche di livello o di mansioni.

La rendicontazione delle spese di personale comporta la presentazione in fase di rendicontazione di: ordini di servizio o contratti, determinazione del costo orario, timesheet, attestazione di presenza in servizio (a campione - dove applicabile). Ulteriori dettagli verranno indicati nel manuale di istruzioni di rendicontazione.

Spese per consulenze:

Spese per consulenze (sub-contracting): sono inclusi in questa categoria i contratti con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione delle attività di promozione, incluse quelle di comunicazione e promozione realizzate al fine di individuare team/start-up da coinvolgere nei programmi di incubazione e/o accelerazione.

Spese generali: da computare forfettariamente, sono pari al 7% dei costi diretti ammissibili nella SEZIONE A (come previsto all'art.54 lett a del Reg.2021/1060)

**SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCELERAZIONE E/O DI INCUBAZIONE
(spese correnti) – OBBLIGATORIA**

In questa sezione sono ammissibili:

Spese di personale

Sono ammissibili i costi per spese di personale relative alle attività dei programmi di accelerazione e/o di incubazione

- personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, co.co.co, occasionali, apprendistato

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui compenso venga corrisposto al collaboratore in forma periodica e prestabilita (cedolino/busta-paga), la rendicontazione avverrà tramite certificazione del costo lordo (distinto tra retribuzione base e oneri) del collaboratore, riportante il CUP di progetto ed il periodo a cui il costo lordo si riferisce.

In caso di consorzi o società consortili o fondazioni potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione delle attività dei programmi di accelerazione e/o di incubazione, purchè vi sia rimborso da parte del beneficiario della mera parte di compenso percepito dal dipendente. Non sono ammissibili sovraccosti da riconoscere a favore dei soci.

Sono inoltre ammissibili i costi per personale impiegato nelle attività di project management del progetto.

Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, pulizie ecc.), che possono essere inserite nelle spese generali.

Ai sensi dell'art. 55, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/1060, il costo orario del personale dipendente, ovvero il cui compenso viene corrisposto al collaboratore in forma periodica e prestabilita (busta-paga), dovrà essere calcolato dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.

Inoltre, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno solare non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Il costo orario determinato per una determinata risorsa rimane fisso per tutta la durata progettuale. Non sono ammesse variazioni per modifiche di livello o di mansioni.

La rendicontazione delle spese di personale comporta la presentazione in fase di rendicontazione di: ordini di servizio o contratti, determinazione del costo orario, timesheet,

attestazione di presenza in servizio (a campione - dove applicabile). Ulteriori dettagli verranno indicati nel manuale di istruzioni di rendicontazione.

Spese per consulenze:

Spese per consulenze (sub-contracting): sono inclusi in questa categoria i contratti con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione delle attività dei programmi di accelerazione e/o di incubazione, sono incluse spese per la copertura dei costi di prima accoglienza e insediamento e trasferimento dei team che stanno costituendo una start up e delle start up presso l'incubatore/acceleratore.

Spese generali: da computare forfettariamente, sono pari al 7% dei costi diretti ammissibili nella SEZIONE B (come previsto all'art.54 lett a del Reg.2021/1060)

SEZIONE C (spese di investimento) - FACOLTATIVA

Spese per nuove attrezzature e strumentazioni

Spese per nuove attrezzature e strumentazioni ammortizzabili, utilizzate per le attività di progetto. Sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento calcolati secondo le pratiche contabili ed il sistema di ammortamento abituale del beneficiario. L'ammortamento non può mai eccedere il costo totale del bene ed è considerata eleggibile solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto. Non è ammissibile l'acquisto di beni usati.

Spese per adeguamento degli spazi

Sono ammesse spese per interventi di adeguamento degli spazi di accoglienza (interventi edili di minore entità, a titolo di esempio adeguamento impianti ecc.) delle Start up, per affitto di locali, noleggio strutture, per ampliamento degli spazi e offerta di servizi.

Spese generali: da computare forfettariamente, sono pari al 7% dei costi diretti ammissibili nella SEZIONE C (come previsto all'art.54 lett a del Reg.2021/1060).

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 7 “Spese non ammissibili”

Non sono ammesse tutte le spese che non rispettano le specifiche condizioni indicate dal bando. Sono da considerarsi non ammissibili in generale tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.

Non sono ammesse spese fatturate ai soggetti beneficiari da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Ulteriori specifiche sulle spese non ammissibili verranno fornite nel manuale di rendicontazione.

INTEGRAZIONE SEZIONE ALLEGATI PARAGRAFO 8 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo e procedura di selezione”

Alla domanda di contributo, dovranno essere allegati:

- 1) SCHEDA PROGETTO da pubblicare ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013. SI RICORDA CHE QUESTA SCHEDA NON E' OGGETTO DI VALUTAZIONE, VERRA' PUBBLICATA SUL SITO TRASPARENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (modulo Allegato 2 C);
- 2) La CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE, firmata digitalmente o in forma autografa, solo per i proponenti come soggetti di diritto privato (modulo Allegato 2 D);
- 3) PROCURA SPECIALE sottoscritta, digitalmente o in forma autografa, dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal soggetto delegato, solo se la domanda è presentata da persona diversa dal legale rappresentante (è possibile utilizzare modulo Allegato 2 E)
- 4) In caso di candidatura della domanda in forma di raggruppamento la relativa modulistica dedicata (APPENDICI A e B)
- 5) INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE - DNSH (modulo Allegato 2 F);
- 6) Moduli di attestazione della garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima (Climate Proofing) degli investimenti in nuovi edifici o ristrutturazioni importanti, sottoscritti, digitalmente o in forma autografa, dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal soggetto delegato, solo se il progetto prevede la realizzazione di nuovi edifici e/o una “ristrutturazione importante” ovvero un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio (moduli Allegati 2 G e 2 H)

L'allegato di cui al punto 3 (solo se la domanda è presentata da persona diversa dal legale rappresentante) è **obbligatorio a pena di inammissibilità**.

Gli allegati di cui ai punti 2, 3 e 6 dovranno essere firmati digitalmente con una delle modalità previste dall'art.65 del D.lgs 82/2005 oppure in forma autografa (in quest'ultimo caso occorre allegare anche un documento di riconoscimento).

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 11 “Rendicontazione delle spese”

Il beneficiario del contributo, secondo le scadenze che verranno fissate nello schema di convenzione, dovrà al fine di ottenere la liquidazione effettiva dell'agevolazione concessa, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

INTEGRAZIONE SEZIONI PARAGRAFO 11.2 “Contenuti della rendicontazione delle spese”

documentazione amministrativa, per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo (atti, contratti, lettere di incarico, ecc.); documentazione riguardante gli affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici, check list di autovalutazione sulla correttezza degli affidamenti;

Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:

- a. pertinente e riconducibile al progetto approvato dal nucleo di valutazione, così come eventualmente modificato a seguito di variazione approvata;
- b. effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e verificabili;
- c. sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d. contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- e. riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- f. contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente;
- g. sostenuta nel rispetto della normativa di cui al codice dei contratti pubblici da parte dei soggetti pubblici. In caso di irregolarità verranno applicate le decurtazioni previste dalla Decisione UE C(2019) 3452 Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate, in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici o successive disposizioni equivalenti.

Tra le modalità elencate di pagamento sono da considerare ammissibili anche:

Mandati di pagamento quietanzati per i soggetti pubblici

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 12.4 “Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH”

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020. Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'**economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti** se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il presente bando **intende favorire il ri-disegno del sistema di incubazione e accelerazione d'impresa, prevedendo incubatori/acceleratori anche di livello nazionale specializzati su tematiche della S3 e in complementarità con le attività di alta formazione e di formazione all'imprenditorialità previste nel PR FESR 2021-2027. Il potenziamento degli incubatori ed acceleratori è finalizzato ad attirare nuovi talenti, sviluppare nuove progettualità coinvolgendo anche le imprese consolidate del territorio, connettendosi con attori nazionali e internazionali.**

Al fine di garantire la conformità attuativa del bando al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali del Regolamento UE n. 852/2020 quelli più interferenti con le operazioni finanziabili, ovvero:

- mitigazione dei cambiamenti climatici (**Ob. 1**);
- economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti (**Ob. 4**).

Adempimenti per il rispetto del principio del DNSH

Sulla base delle caratteristiche dei progetti e delle spese ammissibili, come definite nel precedente paragrafo 6 “spese ammissibili”, è stata svolta una valutazione ex-ante che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che NON arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il bando, per le quali, ritenendo applicabile un approccio semplificato come previsto alle sezioni 2.2 e 3 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C/58/01)”, si ritiene possa essere **assunta “ex-ante senza condizioni” la loro conformità al principio DNSH**. Pertanto per le seguenti spese **non è necessario acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali in nessuna fase del progetto**:

1. spese di personale, per consulenze e spese generali
2. spese affitto di locali, noleggio strutture,
3. spese per l’acquisto/noleggio di arredi.

Presentazione della domanda

Nella **fase di presentazione della domanda**, sarà necessario, da parte del proponente allegare la “**relazione DNSH iniziale**” in cui illustrare, per ciascun obiettivo ambientale rilevante, quali impatti si ritiene che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera *significativo/non significativo* il danno ambientale determinato dal progetto.

A) **Sono completamente esentati** dalla compilazione della “relazione DNSH iniziale” sopra indicata i Proponenti che presentino progetti (in caso di ATS, la **dichiarazione deve recepire le informazioni di tutti i componenti dell’ATS**) nel caso in cui:

- siano in possesso di una **certificazione di processo** tra quelle di seguito indicate: **certificazione ISO 14001, EMAS, CERTIFICAZIONE DI IMPRONTA AMBIENTALE- OEF,**

oppure

- presentino **SOLO** spese la cui conformità al principio DNSH è assunta “ex-ante senza condizioni” (spese di personale, per consulenze e spese generali, spese affitto di locali, noleggio strutture, spese per l’acquisto/noleggio di arredi).

Per tali progetti si riterrà assolto ex ante il requisito di conformità al principio DNSH.

- B) **Sono parzialmente esentati** dalla compilazione della “relazione DNSH iniziale” solo relativamente all’obiettivo 1 “Mitigazione dei cambiamenti climatici” **le imprese in possesso di una certificazione energetica/gas serra** (ISO 50600, ISO 14064 o equivalenti) **o che attesteranno l’utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile per almeno l’80%**. In tali casi le imprese potranno limitarsi a compilare la relazione relativamente ai rimanenti obiettivi previsti, ovvero l’obiettivo DNSH “economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti”.

Le certificazioni/documentazione attestante le casistiche di “esclusione ex ante” sopra esposte ai punti A) e B) (es. certificazioni di processo o energetica) **dovranno essere allegate in fase di compilazione della domanda su Sfinge2020**

- C) Non ricadono nei casi precedenti e devono allegare la “relazione DNSH iniziale”

Inoltre, allo scopo di garantire la non significatività dell’impatto ambientale derivante dalla realizzazione del progetto, tutti i Proponenti, in fase di presentazione della domanda, dovranno allegare, alla domanda stessa, il modulo “INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE (DNSH)” (vedi Allegato 2 F), dove sono individuati per ciascun obiettivo ambientale gli indicatori da compilare con i valori relativi alla condizione precedente al progetto come riportato nelle seguenti tabelle:

OBIETTIVO 1- MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI		
Indicatore		Unità di misura kWh consumati/anno (potenza in kW *ore di utilizzo annuali)
		PRIMA
1A	Quantità di energia rinnovabile consumata nella sede in cui viene realizzato il progetto	
1B	Quantità di energia non rinnovabile consumata nella sede in cui viene realizzato il progetto	

OBIETTIVO 4 - ECONOMIA CIRCOLARE E PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Indicatore		Unità di misura kg/anno
		PRIMA
4A	Rifiuti prodotti inviati a recupero nella sede in cui viene realizzato il progetto	
4B	Rifiuti prodotti inviati a smaltimento nella sede in cui viene realizzato il progetto	

Presentazione della rendicontazione

In fase di rendicontazione per le spese sottoindicate è possibile dimostrare la loro sostenibilità ambientale fornendo le seguenti certificazioni o caratteristiche (*se pertinenti al bene/servizio acquistato/noleggiato*):

4. per l'acquisizione di **nuove attrezzature e strumentazioni**, qualora i beni siano in **possesso**, in alternativa, **O di certificazione ambientale ISO 14000/Emas o equivalenti O di etichettatura energetica e/o ambientale**;
5. per l'eventuale acquisizione di **nuove attrezzature e strumentazioni informatiche**, qualora siano **alimentati per almeno l'80% da fonti energetiche rinnovabili**, o accompagnate da **certificazioni relative alla loro efficienza energetica** ed in particolare:
 - a) per l'hardware, se hanno una **certificazione ISO 50600** o **certificazione ISO 14001** o **14024 di tipo I** o **14025 di tipo III** o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (**EPEAT**) o un'etichetta ambientale di tipo 1: **EPA, ENERGY STAR, Blauer Engel, TCO Certified, TUV Green Product Mark** o **etichetta equivalente**;
 - b) per i data center, se sono conformi all' **European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency** o, in alternativa, alle "**Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency**", **2021 (JRC)** o aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel **CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy**

management". Oppure se sono adottate "migliori pratiche" alternative del Codice di Condotta Europeo sull'efficienza energetica qualora consentano risparmi energetici analoghi.

Per i beni ai punti 5a) e 5b) il fornitore o il produttore o il richiedente dovrebbe, *qualora pertinente al bene*:

- essere in possesso dell'iscrizione ad un **Registro dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei AEE**;
- garantire la conformità alle **Direttive/Regolamenti Reach – Regolamento (CE) n. 1907/2006, RoHS – Direttiva 2011/65/EU, Ecodesign - Regolamento (EU) 2019/424 e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE)**;

6. per gli interventi di adeguamento degli spazi (esclusi gli arredi precedentemente esclusi dalla valutazione DNSH) SE si può dimostrare una delle seguenti alternative:

- adozione di *best practice*, di protocolli di sostenibilità ambientale o di CAM Edilizia;
- possesso di Sistemi di Gestione Ambientale da parte di beneficiario/impresa esecutrice.

Nel caso in cui **in fase di rendicontazione non fosse possibile dimostrare la sostenibilità del progetto attraverso la produzione delle certificazioni ambientali** (di prodotto o processo) indicate nei punti precedenti (dal 4) al 6)) il Beneficiario dovrà produrre e allegare alla rendicontazione una **"relazione DNSH finale"** che attesti le **proprie prestazioni in relazione ai criteri DNSH interferenti con le spese sostenute**. In particolare:

in relazione alla "mitigazione dei cambiamenti climatici" il Beneficiario dovrà fornire evidenza che il progetto comporta una non significativa quantità di emissioni climalteranti rispetto al quadro emissivo di riferimento, considerando anche l'attuazione di opportune misure di compensazione, ove previste;

in relazione all'obiettivo di "economia circolare" il Beneficiario dovrà fornire evidenza delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente, nonché dei materiali e delle sostanze utilizzate per l'attività prevalente.

Inoltre, tutti i Beneficiari dovranno compilare e allegare in fase di rendicontazione gli indicatori individuati per ciascun obiettivo ambientale e riportati nelle seguenti tabelle con i valori relativi alla condizione Successiva al progetto (vedi Allegato 2 F):

		Unità di misura kWh consumati/anno (potenza in kW *ore di utilizzo annuali)
Indicatore		DOPO
1A	Quantità di energia rinnovabile consumata nella sede in cui viene realizzato il progetto	
1B	Quantità di energia non rinnovabile consumata nella sede in cui viene realizzato il progetto	

OBIETTIVO 4 - ECONOMIA CIRCOLARE E PRODUZIONE DEI RIFIUTI

		Unità di misura kg/anno
Indicatore		DOPO
4A	Rifiuti prodotti inviati a recupero nella sede in cui viene realizzato il progetto	
4B	Rifiuti prodotti inviati a smaltimento nella sede in cui viene realizzato il progetto	
4C	Rifiuti da demolizione/ricostruzione inviati a recupero nella sede in cui viene realizzato il progetto	
4D	Rifiuti da demolizione/ricostruzione inviati a smaltimento nella sede in cui viene realizzato il progetto	

INTEGRAZIONE PARAGRAFO 12.5 “Comunicazione di variazioni e richieste di proroga”

I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali cessazioni di attività, chiusure di sedi legali/unità locali interessate dalla realizzazione degli interventi finanziati, nonché ogni altro fatto relativo ai requisiti soggettivi del beneficiario che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

Tali comunicazioni firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (singolo proponente o mandatario) dovranno essere trasmesse alla Regione mediante Sfinge 2020.

I beneficiari dei contributi sono altresì obbligati a presentare una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:

- qualora vi sia una modifica delle attività e al piano dei costi che preveda la realizzazione di attività e conseguentemente modifiche in aumento o diminuzione delle spese previste, solo all'interno della stessa SEZIONE (A, B e C) del piano dei costi; non sono ammesse richieste di variazioni di spesa tra le SEZIONI A, B e C; pertanto ciascuna delle sezioni A, B e C del piano dei costi avrà come limite massimo il valore totale del contributo approvato ed eventuali economie di spesa in ciascuna SEZIONE non potranno essere compensate con le spese delle altre SEZIONI;

- nel caso in cui intervenga una variazione della denominazione della ragione sociale dei soggetti beneficiari (sia singoli che partecipanti all'ATS) o nel caso di modifiche dei referenti indicati nella domanda di contributo;

- nel caso in cui intervengano delle modifiche alle attività previste nel progetto approvato, (pur non comportando variazioni tra le voci di spesa all'interno di ciascuna Sezione A, B e C del piano dei costi); non sono ammesse richieste di variazione sostanziali alle attività, obiettivi, risultati, indicatori previsti nel piano approvato, tali da compromettere il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente bando e gli impegni assunti con la domanda di contributo.

Non sono ammesse richieste di variazione del piano dei costi che non rispettino i vincoli imposti dal presente bando, che non rispettino il valore massimo di contributo fissato dal presente bando per ciascun progetto e il valore massimo approvato in sede di valutazione.

Le richieste di variazione dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna mediante l'applicativo web SFINGE 2020 almeno 60 giorni prima della scadenza del termine del progetto.

Le richieste di autorizzazione alla variazione dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate. Tali richieste saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le richieste di variazione si intenderanno approvate. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà ex novo dalla data di ricevimento della

documentazione integrativa. Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il beneficiario potrà richiedere, almeno 60 giorni prima del termine massimo di conclusione del progetto (31/12/2025), una richiesta di proroga, mediante Sfinge 2020, per un massimo di 2 mesi, riportando le motivazioni della richiesta. I tempi per il sostenimento delle spese e per la presentazione della rendicontazione di spesa verranno definiti nell'atto di proroga.

Ulteriori indicazioni saranno fissate nello schema di Convenzione di successiva approvazione.

INTEGRAZIONE SEZIONE CASI REVOCA TOTALE PARAGRAFO 14 “Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate”

Tra i casi elencati di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione, e alla revoca totale del contributo, tra quelli elencati SI DEVE CONSIDERARE ELIMINATO IL SEGUENTE PUNTO:

in tutti i casi di variazioni delle attività progettuali per cui non sia stata presentata una richiesta e ottenuta l'autorizzazione.

Elenco allegati

Allegato 1 A “INFORMATIVA INDICATORI”

Allegato 1 B “INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n.679/2016”

Allegato 1 A “INFORMATIVA INDICATORI”

Regione Emilia-Romagna, programmazione FESR 2021-27

Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell'azione 1.1.6.

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Adg espliciti nel programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo.

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 1.1.6, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO15	Nuova capacità di incubazione	Imprese/anno
Risultato	Programma	R01	Investimenti complessivi attivati per le infrastrutture di ricerca	Euro

Note esplicative

RCO15 – Nuova capacità di incubazione

Definizione: L'indicatore misura il numero di imprese servite su base annua da un nuovo incubatore finanziato nell'ambito dell'operazione selezionata. Per gli incubatori esistenti, misura il numero aggiuntivo di imprese che possono essere servite su base annua grazie all'ampliamento della capacità di incubazione derivante dal sostegno finanziario nell'ambito dell'operazione selezionata. L'indicatore copre i servizi di incubazione forniti sulla base di relazioni documentate nel sistema di monitoraggio. Non copre i servizi forniti su base occasionale con potenziali imprenditori (come, ad esempio, le chiamate telefoniche).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: all'atto della presentazione della domanda il beneficiario dovrà indicare la capacità di incubazione su base annua (nuova o aumentata) che prevede di attivare nell'ambito delle operazioni selezionate.

Rilevazione a conclusione del progetto: all'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà indicare la capacità di incubazione su base annua (nuova o aumentata) effettivamente attivata grazie al supporto nell'ambito delle operazioni selezionate.

Documenti a supporto dell'indicatore: a supporto della rilevazione a conclusione del progetto, il beneficiario dovrà fornire la documentazione necessaria a identificare il numero di imprese servite su base annua che costituiscono un ampliamento della capacità di incubazione rispetto a quella esistente prima del sostegno ricevuto nell'ambito delle operazioni selezionate.

R01 - Investimenti complessivi attivati per le infrastrutture di ricerca

Definizione: l'indicatore rileva l'importo complessivo degli investimenti attivati dal progetto come risulta dal piano dei costi approvato e dall'importo totale rendicontato ammesso risultante dall'istruttoria di rendicontazione a saldo e dalle rendicontazioni dei sal intermedi (se previsti).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: l'indicatore sarà rilevato in automatico dal gestionale della Regione Emilia-Romagna che alimenta il sistema di monitoraggio.

Rilevazione a conclusione del progetto: l'indicatore sarà rilevato in automatico dal gestionale della Regione Emilia-Romagna che alimenta il sistema di monitoraggio.

Documenti a supporto dell'indicatore: non sono previsti documenti a supporto delle rilevazioni.

Allegato 1 B “INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.679/2016”

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) assegnazione di sovvenzioni ai Soggetti Beneficiari di cui al “*Bando per lo sviluppo degli incubatori e acceleratori regionali*”

- b) pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060
- c) trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060
- d) organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione o diffusione ai sensi:

- Degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e della “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33/2013” approvata con determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022;
- Degli artt. 47, 49, 50, Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Con riferimento ai bandi finanziati con PR FESR, si raccomanda di conservare la documentazione giustificativa della spesa in relazione al progetto finanziato, nel rispetto di quanto prevede l’art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, per un periodo minimo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la liquidazione a saldo del contributo.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non assegnazione di contributi.